

Milano, 12 aprile 2022

Alle Commissioni riunite 6ª (Finanze) e 10ª (Industria) del Senato della Repubblica

Memoria del Gruppo A2A

Art. 37 del DL 21 marzo 2022, n. 21 recante

"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"



A2A è la Life Company italiana, quotata alla Borsa di Milano (¹) che con i suoi 13.000 dipendenti si occupa di energia, acqua e ambiente, grazie all'uso circolare delle risorse naturali, prendendosi cura delle condizioni necessarie alla vita e alla sua qualità. Siamo al servizio di cittadini ed imprese, attenti ad ascoltare ciò che sta a cuore alle nuove generazioni. Vogliamo essere protagonisti della crescita del Paese, facendo nostra una visione in accordo con il principio di sostenibilità.

Preparazione, programmazione e investimenti continui: sono queste le parole che hanno consentito ad A2A di superare positivamente il 2021 ed avviare una nuova era con un piano di investimenti decennale da oltre 18 miliardi di euro.

I risultati registrati nel 2021 hanno confermato una crescita di tutti gli indicatori economico – finanziari rispetto all'anno precedente. L'ambizioso piano di investimenti non ha subito rallentamenti, traguardando il livello record di 1.074 milioni di euro, in incremento del 46% rispetto all'anno precedente; tale dato è ancor più significativo se si considera che l'80% di questi investimenti sono coerenti con gli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 (SDGs) e circa il 40% sono inerenti all'economia circolare, confermando l'impegno a promuovere una crescita sostenibile.

Economia circolare e **transizione energetica** sono i due pilastri del piano industriale al 2030.

ECONOMIA CIRCOLARE

Crediamo nei principi dell'economia circolare e li applichiamo in ogni servizio. Per questo, realizzeremo nuovi impianti di recupero di materia ed energia, sottraendo milioni di tonnellate di rifiuti alla discarica, svilupperemo innovative reti di teleriscaldamento, recuperando calore di scarto e moltiplicheremo gli investimenti nel ciclo idrico, riducendo le perdite di rete e sviluppando nuova capacità di depurazione.

TRANSIZIONE ENERGETICA

Sottoscriviamo le ambizioni europee, con un piano accelerato di investimenti per ampliare la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili. Infatti, accompagneremo il processo di elettrificazione dei consumi. I nostri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 sono in linea con la traiettoria 2°C definita dall'Accordo di Parigi. Promuoviamo il consumo responsabile dei nostri clienti, fornendo energia verde e offrendo prodotti e servizi per l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile.

¹ L'Azionariato di A2A al 31 dicembre 2020 risulta così composto: Comune di Milano 25,0%; Comune di Brescia 25,0%; Azioni proprie 0,8%; Mercato 49,2%.



I NOSTRI SERVIZI

- PRODUZIONE DI ENERGIA: impianti a fonti rinnovabili e cicli combinati a gas ad alta efficienza
- EFFICIENZA ENERGETICA: diagnosi e certificazioni energetiche, servizi integrati per la gestione del calore, smart building
- VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS: fornitura per cittadini e aziende, in casa e nelle città
- ILLUMINAZIONE PUBBLICA: apparecchi LED per illuminare le città in modo efficiente e sostenibile
- MOBILITÀ SOSTENIBILE: reti di ricarica per veicoli elettrici alimentate con energia verde
- RETI DI DISTRIBUZIONE: smart grid e contatori intelligenti per offrire ai cittadini nuove modalità di controllo dei consumi
- SMART CITY: progetti per città intelligenti, utility, agritech e reti dedicate alla sicurezza
- CALORE E SERVIZI: leader nel teleriscaldamento, recuperiamo energia e calore dai cicli industriali o dalla termovalorizzazione dei rifiuti
- CICLO IDRICO: gestione del ciclo idrico integrato, acquedotti, impianti di depurazione e reti fognarie
- AMBIENTE: impianti per il corretto smaltimento e il recupero energetico
- IGIENE URBANA: gestione dei servizi essenziali per l'igiene e il decoro città

Inquadramento della misura introdotta dall'articolo 37 del DL 21/2022

Al fine di contenere per le imprese e i consumatori l'effetto dell'incremento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'articolo 37 del DL 21/2022 introduce un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario in capo alle società che esercitano l'attività di produzione e importazione, per la successiva rivendita, di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale, ai rivenditori di energia elettrica, di gas metano o di estrazione di gas naturale nonché in capo ai soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il prelievo è calcolato sull'incremento del saldo tra le operazioni attive e passive, al netto dell'IVA, fatturate nel periodo ottobre 2021 - marzo 2022 rispetto al periodo ottobre 2020 - marzo 2021, purché tale incremento sia almeno del 10% e, comunque, superiore a 5 milioni di euro.

Il contributo si applica nella **misura del 10% calcolato sul saldo** e dovrà essere liquidato e versato entro il **30 giugno 2022**, secondo modalità che verranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentita l'ARERA.



Nella Relazione Tecnica al suddetto DL si fa riferimento ad una base imponibile di 39,8 miliardi di euro con un introito atteso dalla misura attorno ai 4 miliardi di euro.

Principali aspetti critici

La misura suscita non poche perplessità, in via preliminare in merito alla sua natura, poiché al di là della terminologia utilizzata, sembra più verosimilmente qualificabile non come un "contributo" ma come una vera e propria "imposizione tributaria" con una non trascurabile incertezza circa l'effettiva possibilità di realizzare il gettito previsto.

Lo stesso servizio di Bilancio del Senato ha messo a punto una nota di lettura in cui afferma che è necessaria "una riflessione volta ad escludere l'incompatibilità costituzionale" dell'art. 37 del DL in oggetto, rilevando diverse potenziali criticità: dai dubbi su base imponibile e arco temporale al rischio di elusione e di traslazione sui prezzi energetici dei clienti finali". La nota suggerisce, quindi, di svolgere "un ulteriore approfondimento in proposito al fine di verificare se tali aspetti possano riflettersi sulla ragionevolezza dell'impianto normativo".

E' utile ricordare che in tema di tassazione degli extra-profitti, già in passato la Corte Costituzionale aveva censurato sotto il profilo della legittimità l'imposizione di tributi in assenza "di un meccanismo che consenta di tassare separatamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attività esercitata dal contribuente al permanere di una data congiuntura".

1. Un primo aspetto critico è relativo al periodo temporale considerato.

Non si comprende la decisione di utilizzare, ai fini del confronto tra i margini, un **periodo non** rappresentativo dell'andamento medio dei prezzi del settore: il 2020 è stato un anno di prezzi eccezionalmente ridotti e fortemente influenzato dalle restrizioni e limitazioni connesse alla pandemia da Covid19 mentre l'intervallo ottobre 21-marzo22 è, invece, stato caratterizzato da prezzi straordinariamente alti, oltre al fatto che i periodi temporali considerati sono a cavallo tra due anni solari, derogando al principio dell'annualità.

Peraltro, il computo del saldo tra le operazioni sembra considerare la data di **emissione della fattura e non la competenza economica** (ad es. rispetto ad una fattura in acquisto il 30/9/21 e in rivendita il 1/10/21, si applica l'extra profitto calcolato sulla vendita, così come vendendo energia prodotta con combustibile già acquistato e giacente a magazzino).

Analogamente, potrebbero rientrare nel periodo considerato ricavi la cui fatturazione non ha cadenza fissa annuale, ma dipende da decorsi amministrativi (ad esempio i ricavi da incentivi GSE in esito a procedure di conguaglio annuale, che potrebbero ricadere un anno nella finestra considerata e l'anno precedente fuori dalla stessa).

2. Un secondo elemento di criticità riguarda il perimetro delle operazioni soggette alla disposizione.

Sebbene, infatti, nell'intenzione del Governo il prelievo dovrebbe interessare margini riconducibili all'incremento dei prezzi dell'energia, il perimetro in cui misurare tali extra profitti non sembra



centrato, poiché nel computo del totale:

- da un lato entrano margini di operazioni attive derivanti da fenomeni che nulla c'entrano con il caro prezzi energia, quali ad esempio la vendita di un'immobile, di beni strumentali, o operazioni finanziarie quali acquisti e vendite di partecipazioni, operazioni di investimento e disinvestimento in asset. Peraltro, per tali casistiche, il prelievo andrebbe a gravare sull'intero ricavo derivante dalla cessione e non sul margine, (colpendo indiscriminatamente, ad esempio, anche quei casi in cui il contribuente abbia realizzato una minusvalenza) e determinando un'evidente violazione del principio della capacità contributiva;
- dall'altro vengono tralasciate voci di costo che incidono sul risultato finale (come, ad esempio, il costo del lavoro ovvero gli ammortamenti su investimenti effettuati all'esterno dei periodi considerati dalla misura).

Come noto sono escluse dall'applicazione dell'articolo 37 le società regolate del trasporto/trasmissione/distribuzione di gas/energia elettrica in quanto soggette ad un vincolo ai ricavi fissato da ARERA, nel rispetto del principio del *full cost recovery*. Analogamente dovranno essere escluse le partite relative ai business regolati della generazione, come ad esempio gli impianti essenziali contrattualizzati da Terna per la sicurezza del sistema elettrico e che godono di un reintegro dei costi fissi sostenuti e per quanto attiene ai costi variabili incassano il CVR (costo variabile riconosciuto fissato da ARERA) e non il prezzo di mercato. Eventuali differenze/marginalità tra i 2 semestri considerati potrebbero essere dovute a voci in acconto ancora da conguagliare a cura di Terna (tipicamente in anni successivi).

Se diversamente anche tali unità di produzione fossero assoggettate alla norma in questione, tale extra-costo dovrà poi essere "riconosciuto" dalla regolazione nelle partite successive (come avviene per i settori infrastrutturali regolati i cui costi riconosciuti sono aggiustati a seguito di modifiche normative intervenute).

Nel computo della base imponibile non sono, inoltre, considerati **elementi in grado di intervenire in maniera indiretta a rettifica dei ricavi** come, ad esempio, i meccanismi di incentivazione correlati al prezzo dell'energia che prevedano già la restituzione di importi eventualmente percepiti dalla vendita dell'energia quando superiori alla tariffa aggiudicata (es. **contratti a due vie** ex DM 4/7/2019 ed ex DM 23/06/2016) o che prevedono una modulazione inversamente proporzionale al prezzo dell'energia come le **convenzioni Grin** (ex Certificati Verdi ex DM 06/07/2012).

Tutte le criticità sopra evidenziate rispetto al perimetro delle operazioni che darebbero origine ai (supposti) profitti conseguenti all'aumento dei prezzi dell'energia incidono su una determinazione falsata dell'ammontare colpito dalla misura di restituzione, rischiando di determinare, impropriamente, uno sforamento delle soglie minime previste per l'incremento (10% - 5 milioni di euro), soglie peraltro definite in maniera arbitraria, senza valide argomentazioni a supporto.

3. Un terzo aspetto riguarda i soggetti destinatari della misura.

L'applicazione della norma dovrebbe prevedere una logica di Gruppo societario e non di



singola *legal entity*: infatti, alcune società operano all'interno di un Gruppo societario come controparte centrale di operazioni di energy management e trading. Potrebbe, pertanto, accadere che una società considerata singolarmente abbia un apparente extra-margine da assoggettare a tassazione, ma che tale margine risulti invece ridotto o nullo prendendo come riferimento il netto delle operazioni del Gruppo, che potrebbero anche essere fatturate con tempistiche disallineate rispetto ai due semestri oggetto di analisi.

4. Inoltre non andrebbero trascurate le misure già previste.

La misura in oggetto, per i mesi di febbraio e marzo 2022, si sommerebbe all'effetto del **claw back dei profitti** per i produttori di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 5 del DL 13/2022 (cd **DL Sostegni ter**). Oltre all'evidente aggravio per i soli operatori da fonti rinnovabili, il contributo si applicherebbe quindi ad un prezzo in parte poi "restituito" al sistema, e quindi non effettiamente incassato.

5. Infine, un'altra criticità è l'indeducibilità del contributo.

L'aspetto che più di ogni altro appare in contrasto con la natura del prelievo straordinario è il fatto che esso non sia deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sulla base di quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, a salvaguardia del principio di tassazione sulla base della capacità contributiva.

In ultimo non andrebbero trascurate le notevoli **complessità applicative** in assenza di una preliminare fase interpretativa tra operatori interessati ed Agenzia delle Entrate, oltre che gli **effetti distorsivi** di prelievi straordinari basati su risultati di breve periodo con riferimento ad **investimenti** che, invece, prevedono dei ritorni a medio-lungo termine come quelli del settore energetico e che sono tipicamente caratterizzati da cicli cosiddetti "boom and bust".